

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **398/1997** (ECLI:IT:COST:1997:398)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GUIZZI** - Redattore: - Relatore: **ONIDA**

Camera di Consiglio del **12/11/1997**; Decisione del **27/11/1997**

Deposito del **11/12/1997**; Pubblicazione in G. U. **17/12/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23639**

Atti decisi:

N. 398

**ORDINANZA 27 NOVEMBRE-11 DICEMBRE 1997**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), promossi con ordinanze emesse, la prima, l'8 novembre 1996 dal pretore di Bergamo, iscritta al n. 125 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1997, la seconda, il 2 maggio 1997 dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che, con ordinanza emessa l'8 novembre 1996, pervenuta a questa Corte il 4 marzo 1997, ed iscritta al n. 125 r.o. del 1997, il pretore di Bergamo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 3 del d.-l. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), "nella parte in cui non consente che alla regolarizzazione contributiva possano provvedere anche i soggetti che per qualunque motivo abbiano perso la capacità patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica inadempiente";

che identica questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli stessi parametri, è stata sollevata dal pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con ordinanza emessa il 2 maggio 1997, pervenuta a questa Corte il 2 settembre 1997, ed iscritta al n. 646 r.o. del 1997;

che, ad avviso dei remittenti, la norma impugnata, la quale ammette alla regolarizzazione, entro il termine del 30 giugno 1996, le omissioni contributive relative a periodi anteriori alla prima denuncia della posizione contributiva, ovvero, per i soggetti già iscritti, a periodi fino al 31 dicembre 1995, non consentirebbe a coloro che abbiano perso la capacità patrimoniale o la rappresentanza della persona giuridica inadempiente di sanare le irregolarità commesse quando potevano disporre del patrimonio o rivestivano le cariche sociali, e pertanto non consentirebbe a costoro di estinguere i reati connessi alle predette irregolarità;

che ciò contrasterebbe, secondo i giudici a quibus da un lato con il principio di personalità della responsabilità penale, sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione, in quanto la possibilità di essere prosciolto verrebbe a dipendere dalla libera determinazione di un terzo, come il curatore del fallimento o il nuovo rappresentante della società; dall'altro lato, con il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, in quanto determinerebbe una disparità di trattamento per l'imputato fallito o non più legale rappresentante della società rispetto all'imputato in bonis ovvero ancora legale rappresentante, disparità che sarebbe irragionevole perché collegata a circostanze del tutto irrilevanti sotto il profilo penalistico;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, in quanto, a seguito della mancata conversione in legge del decreto impugnato, mancherebbe l'oggetto del contendere; o, in subordine, che gli atti siano restituiti al giudice a quo affinché motivi sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione, in considerazione del fatto che il condono previdenziale è stato riproposto, sotto altra forma e in un diverso contesto normativo, dall'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79;

Considerato che i giudizi, concernendo questioni identiche, vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che l'impugnato decreto legge 24 settembre 1996, n. 499, non è stato convertito in legge entro il termine di cui all'art. 77, terzo comma, della Costituzione;

che successivamente all'emissione delle ordinanze di rimessione, da una parte, l'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base, fra l'altro, del decreto legge n. 499 del 1996; dall'altra, la possibilità di regolarizzare le omissioni contributive, con estinzione dei reati connessi, è stata riaperta, con riferimento a tutti i periodi anteriori al 30 giugno 1996, dall'art. 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino al termine del 31 marzo 1997, e, successivamente ancora, con riferimento a tutti i periodi contributivi fino al 31 dicembre 1996, e a condizioni più favorevoli quanto all'entità degli interessi da versare, dall'art. 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, fino al termine del 31 maggio 1997;

che pertanto è opportuno rimettere gli atti ai giudici remittenti perché valutino nuovamente la questione alla luce della sopravvenuta situazione normativa, creatasi per effetto della riapertura dei termini e della modifica in melius delle condizioni per la regolarizzazione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'11 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*